

# **Camera di Commercio Arezzo Siena**



**Il riordino del sistema camerale e la nuova Camera di  
Commercio di Arezzo- Siena**

**Arezzo 23 novembre 2017**

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 219 del 19 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto firmato lo scorso 8 agosto dal Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda.

Si completa così il processo di riordino del sistema camerale previsto dal d.lgs 219/2016 che dispone, oltre alla modifica di gran parte delle funzioni e delle competenze camerali, l'accorpamento delle Camere di Commercio, che passano da 105 a 60, la riduzione del patrimonio immobiliare e del personale, la limitazione delle aziende speciali, che dalle 96 iniziali diventano 58.

# Decreto legislativo 219/2016

**Il diritto annuale è ridotto del 50%**

**Ai sensi di legge è possibile finalizzare il Diritto Annuale solo su poche attività di carattere prevalentemente amministrativo**

Non è più possibile espletare direttamente attività all'estero ma solo attività preparatoria (formazione, consulenza, ...)

**Le CCIAA sono in attesa di decreti, circolari, direttive per verificare l'agibilità degli interventi possibili**

**Iniziative per valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo in collaborazione esclusivamente con enti e soggetti aventi competenza di legge**

Eventuali convenzioni con altri enti e soggetti privati e pubblici  
**Solo con cofinanziamento non inferiore al 50%**

# Decreto legislativo 219/2016

## Nuova composizione organi

- Per le nuove camere di commercio:

**Consiglio** composto da:

a) sino a 80.000 imprese: **16 consiglieri**;

b) oltre 80.000 imprese: **22 consiglieri**.

|

**Giunta** composta da presidente e :

a) sino a 80.000 imprese: **5 membri**

b) oltre 80.000 imprese: **7 membri**

dura in carica cinque anni, i suoi componenti possono essere rinnovati per una sola volta.

La norma riguardante la numerosità della composizione dei consigli si applica a partire dal primo rinnovo per le Camere di Commercio che sono state accorpate con il decreto ministeriale 8 agosto 2017. Mentre la nuova norma che riguarda la composizione delle giunte è immediatamente applicabile.

**Pertanto il Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena sarà composto da 33 consiglieri e la Giunta da 8 membri ( 7 + Presidente).**

Il Decreto Ministeriale 8 agosto 2017 **istituisce** la nuova Camera di Commercio di Arezzo e Siena con sede legale ad Arezzo e nomina come Commissario ad acta il Dott. Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Arezzo.

Gli organi delle Camere di Commercio di Arezzo e quelli di Siena rimangono in carica fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale.

Deve svolgere tutte le azioni propedeutiche per l'integrazione delle Camere di Commercio di Arezzo e Siena e la costituzione del nuovo Ente Camerale

Deve avviare entro 120 giorni dall'entrata in carica (**entro il 17 gennaio 2018**) tutti gli atti necessari alle procedure di rinnovo;

# **Camera di Commercio Arezzo Siena**



**Procedura costituzione Consiglio camerale  
della nuova Camera di Commercio di  
Arezzo-Siena**

## Riferimenti normativi

**L. 29 dicembre 1993, n. 580 «*Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.***

**Art. 4 comma 4 - d. lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 «Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».**

**Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2011 n. 155 «*Regolamento sulla composizione dei consigli delle Camere di Commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23*».**

**Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2011 n. 156 «*Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della Giunta delle Camere di Commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23*».**

**Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 8 agosto 2017.**

**Decreto direttoriale del MISE del 12 settembre 2017 (dati economici 2016 della CCIAA di Arezzo e Siena).**

**Circolari interpretative e pareri del Ministero dello sviluppo economico**

**Nei siti istituzionali delle due Camere sarà presente una sezione dedicata all'accorpamento ed al procedimento di rinnovo degli organi**

## IN EVIDENZA

Il Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena è composto complessivamente da 33 (trentatre) membri, dei quali 30 (trenta) in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione che sarà successivamente illustrata.

Del Consiglio fanno altresì parte 3 (tre) Consiglieri in rappresentanza, rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori; degli utenti e dei liberi professionisti (designato dai presidenti degli ordini professionali).

E' stata quindi eliminata la consulta delle professioni.

La nomina del rappresentante degli ordini professionali sarà disciplinata con regolamento del Commissario ad Acta.

Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura viene assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.



**I dati sulla consistenza dei settori:  
Decreto direttoriale del MISE del 12 settembre 2017**

**All. n. 1**

**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo - Siena**

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2016	Indice di occupazione al 2014	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2014	Diritto Annuale Importo versato al 31/12/2016
Agricoltura	12.754	6,6	493.029,45	670.949,29
Artigianato	16.599	19,3	1.732.228,27	1.036.403,65
Industria	8.899	20,9	2.626.803,73	853.978,32
Commercio	18.851	14,6	1.306.252,71	1.276.381,44
Cooperative	950	3,9	285.977,73	79.244,19
Turismo	8.027	8,7	680.161,28	471.644,99
Trasporti e spedizioni	2.034	3,3	453.090,58	145.005,19
Credito	1.079	3,5	746.737,09	124.700,35
Assicurazioni	1.098	0,8	75.191,11	69.480,96
Servizi alle imprese	10.271	14,8	2.161.709,87	861.363,03
Altri settori	2.206	3,6	248.731,33	128.586,43
<b>Totale</b>	<b>82.768</b>	<b>100,0</b>	<b>10.809.913,15</b>	<b>5.717.737,84</b>

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti.

### ***Procedura di calcolo e ripartizione dei consiglieri***

I quattro parametri, ai sensi dell'art.4, comma 2 del D.M 155/2011, devono essere calcolati in percentuale.

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2016	Indice di occupazione al 2014	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2014	Diritto Annuale Importo versato al 31/12/2016
Agricoltura	15,41	6,60	4,56	11,73
Artigianato	20,05	19,30	16,02	18,13
Industria	10,75	20,90	24,30	14,94
Commercio	22,78	14,60	12,08	22,32
Cooperative	1,15	3,90	2,65	1,39
Turismo	9,70	8,70	6,29	8,25
Trasporti e spedizioni	2,46	3,30	4,19	2,54
Credito	1,30	3,50	6,91	2,18
Assicurazioni	1,33	0,80	0,70	1,21
Servizi alle imprese	12,41	14,80	20,00	15,06
Altri settori	2,66	3,60	2,30	2,25
<b>TOTALE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### ***Procedura di calcolo e ripartizione dei consiglieri***

Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori viene calcolata, per ciascuno dei settori individuati, la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri. Tale media deve poi essere rapportata al quorum necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere. ( pari a 3,3 cioè 30 consiglieri/100)

In questo modo vengono determinati a coefficiente pieno **24 seggi**. A tale numero deve essere aggiunto il **seggio della cooperazione**, ai sensi dell'art. 10 della Legge 580/93, modificata dal D.Lgs, n.23/2010 ( come anche confermato dal Dlgs 219/2016).

Per il settore delle assicurazioni e credito, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.M. 155/2001, si procede all'accorpamento delle rappresentanze dei due settori.( #)

I rimanenti 5 seggi sono assegnati tenendo conto ovviamente dei resti frazionari più elevati.

**Procedura di calcolo e ripartizione dei consiglieri**

Settori		media valori	numero seg	resti positivi	totale seg
<b>Agricoltura</b>	9,575	2,87	<b>2</b>	<b>0,87</b>	<b>3</b>
<b>Artigianato</b>	18,375	5,51	<b>5</b>	<b>0,51</b>	<b>6</b>
<b>Industria</b>	17,7225	5,32	<b>5</b>	0,32	5
<b>Commercio</b>	17,945	5,38	<b>5</b>	0,38	5
<b>Cooperative</b>	2,2725	0,68	<b>0</b>	<b>0,68</b>	<b>1</b>
<b>Turismo</b>	8,235	2,47	<b>2</b>	0,47	2
<b>Trasporti e spedizioni</b>	3,1225	0,94	<b>0</b>	<b>0,94</b>	<b>1</b>
<b>Credito</b>	3,4725	1,04	<b>1</b>	0,04	1
<b>Assicurazioni</b>	1,01	0,30		0,30#	
<b>Servizi alle imprese</b>	15,5675	4,67	<b>4</b>	<b>0,67</b>	<b>5</b>
<b>Altri settori</b>	2,7025	0,81	<b>0</b>	<b>0,81</b>	<b>1</b>

### **Composizione del Consiglio**

<b>Settori economici</b>	
Agricoltura	<b>3</b>
Artigianato	<b>6</b>
Industria	<b>5</b>
Commercio	<b>5</b>
Cooperative	<b>1</b>
Turismo	<b>2</b>
Trasporti e spedizioni	<b>1</b>
Credito e Assicurazioni	<b>1</b>
Servizi alle imprese	<b>5</b>
Altri settori	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>

Del Consiglio fanno altresì parte 3 (tre) Consiglieri in rappresentanza, rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, dei liberi professionisti (designato dai presidenti degli ordini professionali).

# IPOSTESI TEMPORALE

Il Commissario ad Acta deve avviare entro 120 giorni dall'entrata in carica (**entro il 17 gennaio 2018**) tutti gli atti necessari alle procedure di rinnovo;

In parallelo prosegue la procedura per l'integrazione delle strutture organizzative	<b>Entro fine novembre</b>	Esito del pronunciamento della Corte Costituzionale su ricorso di quattro regioni
	<b>4 dicembre 2017</b>	<i>Il Commissario ad acta</i> determina, con proprio provvedimento, il numero dei Consiglieri spettanti a ciascun settore definendo l'allegato al nuovo Statuto della Camera (norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge 580/1993 e s.m.i.), tenuto conto dei dati cumulativi pubblicati dal Ministero.
	<b>entro 16 dicembre 2017</b>	<i>Il Commissario ad acta</i> determina, con proprio provvedimento, <u>il disciplinare</u> per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, n. 445) rilasciate dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle Associazioni dei consumatori e la <u>procedura formalizzata</u> ai sensi dell'art. 7 del D.M. 04/08/2011, n. 156 per l'apertura buste e decifrazione dei dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. 156/2011
	<b>27 dicembre 2017 (data indicativa)</b>	<i>Il Commissario ad acta</i> provvede a:  - pubblicare agli Albi camerali e sui siti internet istituzionali delle Camere di Commercio di Arezzo e Siena l'avviso di avvio della procedura di costituzione del nuovo Consiglio -comunicare al Presidente della Giunta Regionale l'avvio del procedimento (art. 2 c. 1 D.M. 156/2011).

L'ipotesi è di pubblicare l'avviso entro fine anno per consentire la produzione dei dati al 31 dicembre 2016 .

In parallelo prosegue la procedura per l'integrazione delle strutture organizzative

**5 febbraio 2018  
( Entro e non oltre 40 gg.  
dalla pubblicazione  
dell'avviso)**

Le organizzazioni imprenditoriali, quelle sindacali e dei consumatori delle Camere interessate fanno pervenire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, e le informazioni sul grado della loro rappresentatività.  
(art. 2 c. 2 D.M. 156/2011).

**Entro 10 giorni**

Termine per la risposta da parte delle associazioni ed organizzazioni alle eventuali richieste di integrazione della documentazione irregolare presentata

**Entro 30 gg. dalla  
ricezione delle  
dichiarazioni**

Il Commissario ad acta, previa verifica della loro regolarità, trasmette al Presidente della Giunta Regionale i documenti acquisiti.  
(art. 5 c. 3 D.M. 156/2011)

**Circolare MISE 0039517 del 07/03/2014 “ al fine di garantire un controllo efficace e efficiente, sarà necessario in alcuni casi sacrificare la garanzia del rispetto del termine [...][ tale termine, a parere di questo Ministero, ha natura ordinatoria....”**

In parallelo prosegue la procedura per l'integrazione delle strutture organizzative

**Entro 30 gg. dalla ricezione della documentazione da parte della Camera**

Il Presidente della Giunta Regionale:

- rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale
- individua le organizzazioni imprenditoriali, o loro gruppi, cui compete la designazione dei componenti nel Consiglio camerale e ne individua, altresì, il relativo numero
- determina a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta effettuare la designazione
- notifica le determinazioni di cui sopra a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione
- richiede il nominativo delle libere professioni designato in seno al Consiglio camerale. (art. 9 c. 1 lett. a), b), c), d), e) D.M. 156/2011)

**Entro 30 gg. dalle comunicazioni di cui all'art. 9 comma 1 lett. d ed e**

**Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei consiglieri di loro spettanza.**  
(art. 10 c.1 D.M. 156/2011)

Il Presidente della Giunta Regionale, previa verifica del possesso dei requisiti,

- nomina con proprio decreto (notificato agli interessati entro i 10 gg. successivi) i consiglieri,
- dispone la data di insediamento del Consiglio e la prima convocazione dello stesso per la nomina del Presidente. (art. 10 c. 2 e c. 4 D.M. 156/2011)



## NORME PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE

Eletto entra trenta giorni dalla nomina del Consiglio.

Maggioranze per elezione Presidente (art. 16 L.580/93)

prima votazione:	maggioranza dei due terzi dei consiglieri
seconda votazione:	maggioranza dei due terzi dei consiglieri
terza votazione:	maggioranza dei componenti del Consiglio
quarta votazione:	ballottaggio tra i due consiglieri più votati ( maggioranza assoluta)

Le prime due votazioni e le successive entro quindici giorni.

Per l'elezione del Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari alla maggioranza prevista per le elezioni, per ciascuna votazione previste dalla legge.

## **NORME PER LA ELEZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE**

Riunione immediatamente successiva del Consiglio camerale per la nomina del Presidente da convocarsi con almeno 15 giorni di preavviso.

La riunione del Consiglio è valida con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto.

Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere è pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore. ( 2 preferenze).

Per i componenti eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura entra prioritariamente in Giunta il rappresentante di detti settori che ha preso più voti.

Qualora nessun rappresentante di uno quattro settori abbia preso alcun voto il Presidente dispone un apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio ha un solo voto.

Analogamente, nel caso di parità di voti, il Presidente dispone l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.

Gli altri posti disponibili nella Giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.

## **CHI PUO' PARTECIPARE :**

Possono partecipare alla procedura le «organizzazioni imprenditoriali» dei territori provinciali di Arezzo e Siena che risultino in possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti:**

–**le organizzazioni imprenditoriali** di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL.

–**le organizzazioni imprenditoriali** operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di rinnovo del Consiglio. Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere **nell'allegato A.**

Possono partecipare alla procedura **le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori dei territori provinciali di Arezzo e Siena** operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'Avviso di rinnovo del Consiglio. Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere nell'**Allegato C e Allegato 4** della Delibera Giunta regionale n. 232 del 27 marzo 2012 ( solo per le Associazioni dei consumatori).

## IN EVIDENZA

I dati previsti dagli allegati A, B, C, D devono far riferimento al **31/12/2016** (artt. 2 e 3 DM 156/2011), qualora l'avviso del Commissario sia pubblicato entro il 31 dicembre 2017.

I settori economici dell'**agricoltura, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, e del turismo**, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello italiano da ATECO (art. 2, DM 155/2011).

Il settore dell'**artigianato** è individuato sulla base delle imprese come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443 - legge quadro artigianato (art. 2 DM 155/2011).

- Con «**piccole imprese**», Art. 1 comma 1 lett. I) DM 156/2011 (parere MISE del 15/10/2015) si intende :

- 1) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
- 2) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese;
- 3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile

Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo dell'organo, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri arrotondato all'unità superiore.

## Classificazione ATECO 2007

<b>Agricoltura</b>	<b>A</b> Agricoltura, silvicoltura e pesca
<b>Industria</b>	<b>B</b> Estrazione dei minerali da cave e miniere <b>C</b> Attività manifatturiere <b>D</b> Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata <b>E</b> Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento <b>F</b> Costruzioni
<b>Commercio</b>	<b>G</b> Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli
<b>Turismo</b>	<b>I</b> Attività di servizi di alloggio e di ristorazione
<b>Trasporti e Spedizioni</b>	<b>H</b> Trasporto e magazzinaggio
<b>Credito</b>	<b>K64</b> attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) <b>K661</b> Attività ausiliarie dei servizi finanziari
<b>Assicurazioni</b>	<b>K 65</b> Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) <b>K662</b> Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione <b>K663</b> Attività di gestione dei fondi
<b>Servizi alle imprese</b>	<b>J</b> Servizi di informazione e comunicazione <b>L</b> attività immobiliari <b>M</b> attività professionali, scientifiche e tecniche <b>N</b> Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
<b>Altri settori</b>	<b>P</b> Istruzione <b>Q</b> Sanità e assistenza sociale <b>R</b> Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento <b>S</b> Altre attività di servizi <b>T</b> Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

## ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

Le organizzazioni imprenditoriali devono far pervenire alla Camera di Commercio di Arezzo entro **LUNEDI' 5 FEBBRAIO 2018** ( non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante) pena di esclusione dal procedimento:

- un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) redatta secondo l'**Allegato A** del D.M. n. 156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante;
- l'elenco delle imprese associate redatto secondo l'**Allegato B** del D.M. n. 156/2011;
- l'**Allegato 1** della Delibera Giunta regionale n. 232 del 27 marzo 2012 – PEC o registrazione sull'*interfaccia* denominata Amministrazione Pubblica @perta a Cittadini e Imprese (AP@CI) all'indirizzo web <https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action>

## ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

L' **Allegato A** deve contenere:

- Natura e finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati
- Ampiezza e diffusione delle strutture operative
- Servizi resi e attività svolta nella circoscrizione
  
- **Numero imprese** che risultano iscritte al 31/12/2016 purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione *(deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica [...] simboliche le quote palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore )*.
  
- **Numero occupati** al 31/12/2016
  
- Attestazione che l'organizzazione opera **da almeno tre anni** nel territorio della circoscrizione oppure che è rappresentata nel CNEL

Da allegare, preferibilmente alla dichiarazione in forma cartacea:

- copia dello statuto in corso di validità
- copia del verbale di nomina del legale rappresentante

## ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

Per il settore delle società in forma cooperativa le Organizzazioni imprenditoriali devono indicare anche il **numero dei soci aderenti** alle stesse in quanto previsto quale criterio per l'indice di rappresentatività.



## ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

L'**Allegato B** **deve** essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, su **supporto digitale** non riscrivibile (CD o DVD) contenente il file/elenco di tutte le imprese associate :

- 1.in formato foglio elettronico (.ccsv)
- 2.in formato PDF/A (.ppdf).

Gli elenchi salvati con estensione “.ccsv” devono essere redatti secondo l'esempio che segue

- L’elenco si traduce in un singolo record per impresa.
- Nella prima riga vanno riportate le denominazioni dei campi.

progressivo	cciaa	codice fiscale	numero rea	denominazione	indirizzo	citta	codice ateco
1	FI	01234567890	0	ALFA SRL	VIA ROMA 1	FIRENZE	012
2	FI	XYZZYX00A01L219R	3486	XYZ ZYX	VIA UMBERTO 15	FIRENZE	0341
3	FI	11111111115	123456	BETA SPA	PIAZZA REPUBBLICA 2	FIRENZE	52
4	FI	11111111115	123456	BETA SPA	PIAZZA REPUBBLICA 5	FIRENZE	46

## ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

Gli elenchi sui supporti digitali non riscrivibili possono essere consegnati a mano o spediti:

1. in busta chiusa sigillata, recante la dicitura " **Allegato B**". I file contenuti nel supporto devono essere firmati digitalmente. Il supporto digitale va inserito in una ulteriore busta chiusa sigillata.

*oppure*

2. previa crittografia dei file con tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica, indicata dal Commissario ad acta e resa nota tramite pubblicazione sui siti internet delle Camere di Arezzo e quella di Siena.

I file contenuti nel supporto devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati.

## ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

Gli elenchi sui supporti digitali non riscrivibili possono essere consegnati a mano o spediti:

1. in busta chiusa sigillata, recante la dicitura” **Allegato B**”. I file contenuti nel supporto devono essere firmati digitalmente. Il supporto digitale va inserito in una ulteriore busta chiusa sigillata.

*oppure*

2. previa crittografia dei file con tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica, indicata dal Commissario ad acta e resa nota tramite pubblicazione sui siti internet delle Camere di Arezzo e quella di Siena.

I file contenuti nel supporto devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati.

## PICCOLE IMPRESE

Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese per i settori **Agricoltura, Industria e Commercio** deve:

fornire le relative notizie e dati distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate, tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo l'**Allegato 2** della deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 232 del 27 marzo 2012;

presentare distintamente l'elenco delle piccole imprese quale allegato e parte integrante della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante (**Allegato 3** della deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 232 del 27 marzo 2012);

inserire nel supporto digitale non riscrivibile contenente **l'Allegato B**, **l'Allegato 3** contenente l'elenco delle sole piccole imprese associate in formato foglio elettronico .csv e in formato .pdf/A.

La rappresentanza autonoma delle piccole imprese non può essere considerata un seggio a se stante ( Circolare MISE 21571 del 08/02/2013).

## **Divieto di duplicazione**

Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'assegnazione del seggio in un solo settore: L'organizzazione imprenditoriale che concorre all'assegnazione di uno o più seggi in un solo settore, deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore, identificate sulla base del codice ATECO 2007 con il quale sono iscritte nel Registro Imprese

Non è possibile segnalare le imprese non operanti nel settore di riferimento

Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'assegnazione del seggio in più settori economici

L'organizzazione imprenditoriale deve fornire notizie e dati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse

In ogni caso l'impresa associata, identificata sulla base del codice ATECO 2007 con il quale è iscritta nel Registro Imprese, va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua.

**Non è possibile utilizzare, da parte della medesima organizzazione imprenditoriale, la stessa impresa in due settori diversi, al fine di evitare duplicazioni.**

L'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel Registro Imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione e potrà anche dichiarare unità Locali di imprese aventi sede in altra circoscrizione (Nota MISE 0067049 del 16/03/2012).

L'organizzazione potrà scegliere di utilizzare un'impresa o unità locale che svolge attività promiscua in funzione del codice ATECO ai fini dell'assegnazione del settore di riferimento e non è vincolata al solo settore nel quale l'impresa stessa svolge attività prevalente.

## **Divieto di duplicazione**

E' fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più organizzazioni imprenditoriali: in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali alle quali sono iscritte.

Non è vietato, pertanto, che due diverse organizzazioni imprenditoriali (a condizione che non siano l'una una ripartizione territoriale o settoriale dell'altra) cui la stessa impresa aderisce, la includano ciascuna nell'elenco delle imprese associate relativo al settore in cui l'impresa opera.

Al fine di evitare duplicazioni di imprese, due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma organizzate a livello provinciale differente, sia che intendano partecipare in concorrenza che apparentate, non potranno utilizzare entrambe la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad ambedue le organizzazioni (Nota MISE 0225073 del 22/12/2014).

## Settore artigianato e settore cooperazione

Le imprese artigiane e le società cooperative dei settori dell'*agricoltura, industria, commercio e altri settori* sono considerate **esclusivamente** ai fini della determinazione dei parametri del settore artigiano e della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;

Le imprese artigiane e le società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri dei rispettivi settori (art. 4 comma 1 D.M 155/2011).

All'organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per il quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni.

L'organizzazione potrà utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato, tutte le imprese artigiane appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un'impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazione, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).

L'impresa che opera esclusivamente nei settori credito e assicurazioni, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per i settori artigianato o cooperazione

## Numero degli occupati al 31/12/2016

Si intende il numero complessivo degli occupati nelle imprese associate all'Organizzazione imprenditoriale.

Tra i dipendenti sono da ricomprendere i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell'impresa e, in particolare:

- i dirigenti;
- i quadri;
- gli impiegati e gli operai a tempo pieno;
- gli apprendisti;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori stagionali;
- i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
- i lavoratori con contratto a termine;
- i lavoratori in Cassa integrazione guadagni;
- i soci di cooperativa iscritti nei libri paga;
- gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa;
- gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione.

**Sono esclusi:**

**i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; i lavoratori interinali; i soci e membri del CDA remunerati con fattura; i volontari; i soggetti retribuiti con i voucher.**



## Numero degli occupati al 31/12/2016

Calcolo: la media annua. Le persone occupate sono **calcolate in termini di media annua**, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione (anno 2016).

Un singolo **dipendente stagionale** o con **contratto part time** non può essere indicato come unità intera.

L'unità lavorativa per il dipendente stagionale si ottiene dividendo il numero di mesi lavorati per dodici. Le **frazioni di lavoro** dovranno essere **sommate** per individuare le **unità di lavoro**.

Per chiarimenti sul calcolo delle unità lavorative: Circolare MISE 0176648 del 13/08/2012.

**Importante: occorre indicare la fonte dalla quale sono stati tratti i dati e cioè direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione del rappresentante legale, presso enti previdenziali e assistenziali o da altra fonte che deve essere specificata.**

I dati relativi agli occupati presenti nelle visure o negli elenchi del Registro Imprese hanno esclusivamente finalità statistiche e non possono essere utilizzati.

## Organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori

Partecipano alla procedura:

- le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di rinnovo del Consiglio.

Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori devono far pervenire alla Camera di commercio :

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) redatta secondo l'**Allegato C** del D.M. n. 156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione e la operatività da almeno 3 anni;

- l' **Allegato 4** della Delibera Giunta regionale n. 232 del 27 marzo 2012 ( solo per le Associazioni dei consumatori)

- l'elenco degli associati redatto secondo l'**Allegato D** del D.M. n. 156/2011.

**l'Allegato 1** della Delibera Giunta regionale n. 232 del 27 marzo 2012 – PEC o registrazione sull'*interfaccia* denominata Amministrazione Pubblica @perta a Cittadini e Imprese (AP@CI) all'indirizzo web <https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action>

## Organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori

L'**Allegato C** del D.M. n.156/2011 e l'**Allegato 4** della Delibera Giunta regionale n. 232 del 27 marzo 2012 devono contenere:

- informazioni documentate sull'ampiezza e la diffusione delle strutture operative
- informazioni documentate sui servizi resi e l'attività svolta nella circoscrizione
- il numero degli iscritti al sindacato o all'associazione al 31 dicembre 2016
- la dichiarazione che l'associazione opera nella provincia da almeno 3 anni

### **Il numero degli iscritti:**

#### *Organizzazioni sindacali*

Iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della Camera di commercio, con esclusione dei pensionati

#### *Associazioni dei consumatori*

Iscritti nella circoscrizione della Camera di commercio inclusi nell'elenco, tenuto a cura delle stesse organizzazioni di cui all'art. 137, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 206/2005 ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia (in Toscana L.20 febbraio 2008, n.9).

## Organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori

L'**Allegato D** del D.M. n. 156/2011 contenente l'elenco degli iscritti deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante su supporto digitale non riscrivibile in formato .pdf/A

Il file contenuto nel supporto digitale non riscrivibile deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante

L'elenco degli associati è presentato:

1. in busta chiusa sigillata recante la dicitura “Allegato D” contenente un supporto digitale non riscrivibile con l'Allegato D in formato .pdf/A.

Il file contenuto nel supporto digitale non riscrivibile deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante

oppure

2. su supporto digitale non riscrivibile con file crittografato con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di commercio e pubblicata sul sito internet istituzionale (un supporto digitale non riscrivibile con l'Allegato D in formato .pdf/A).

Il file contenuto nel supporto digitale non riscrivibile deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografato.

## Gli apparentamenti

Due o più organizzazioni imprenditoriali possono concorrere all'assegnazione dei seggi di uno o più settori congiuntamente.

Due o più organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori possono concorrere congiuntamente all'assegnazione del seggio.

A tal fine devono far pervenire alla Camera di commercio contestualmente alla documentazione prescritta , la dichiarazione di apparentamento:

- redatta secondo l'**Allegato E** del D.M. n. 156/2011
- sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle organizzazioni o delle associazioni partecipanti
- contenente l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio.

I dati relativi alle organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento devono essere presentati disgiuntamente a pena di irricevibilità.

Si possono sciogliere gli apparentamenti se le parti aderenti dichiarano di non voler più partecipare o se nei termini previsti non vengono formulate le designazioni dei consiglieri espressione dell'apparentamento o vengono formulate in modo differente dalla richiesta o non sottoscritte dalle parti.

Il Presidente della Giunta regionale sospende il procedimento per il settore interessato ed individua le nuove rappresentatività.

## Casi di esclusione dal procedimento e casi di irricevibilità

*Casi di esclusione dal procedimento ex D.M. n. 156/2011:*

- **art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1:** mancato rispetto del termine (40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso )per la presentazione della dichiarazione da parte delle organizzazioni e associazioni
- **art. 2, comma 3, e art. 3, comma 2:** mancata presentazione, unitamente alla dichiarazione di cui sopra degli elenchi degli associati da parte delle organizzazioni e associazioni
- **art. 4, comma 1:** nel caso di apparentamento, mancata presentazione nei termini della dichiarazione redatta secondo l'Allegato E
- **art. 5, comma 2:** nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. n. 156/2011 siano affetti da irregolarità sanabili ma l'organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta

## Casi di esclusione dal procedimento e casi di irricevibilità

*Casi di irricevibilità ex D.M. n. 156/2011:*

- art. 2, comma 2, e articolo 3, comma 1: nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non redatta secondo l'Allegato A per le organizzazioni imprenditoriali e secondo l'Allegato C per le organizzazioni sindacali ed associazioni dei consumatori

- art. 4, comma 3: nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali, sindacali ed associazioni dei consumatori che intendono concorrere in apparenamento non presentano i dati disgiuntamente come previsto dall'art. 12, comma 2, della l. n. 580/1993

- art. 5, comma 2: nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 siano affetti da irregolarità non sanabili

*Il Commissario ad Acta, responsabile del procedimento, dispone l'esclusione dal procedimento o attesta irricevibilità della dichiarazione, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione*

## Regolarizzazione dei casi sanabili

*Nel caso in cui i dati e le dichiarazioni siano affetti da irregolarità sanabili l'organizzazione o l'associazione devono provvedere alla regolarizzazione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta del Commissario ad Acta.*



## **ATTENZIONE**

*Le informazioni presentate hanno carattere non esaustivo e potrebbero subire modifiche o integrazioni anche a seguito di successivi interventi normativi del MISE o o interpretativi di Unioncamere Nazionale.*

*Si ricorda che nel caso di dichiarazione falsa o mendace ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 445/2000 sussiste l'obbligo, per il Responsabile del procedimento, di trasmissione degli atti all'autorità competente.*

**Nei siti istituzionali delle due Camere sarà presente una sezione dedicata all'accorpamento ed al procedimento di rinnovo degli organi**

1. Quando si insedia il Consiglio per la nomina del Presidente iniziano (24 ore dopo) gli effetti giuridici del nuovo Ente ai sensi del 2112 del codice civile.
2. Il nuovo Ente deve poter iniziare ad operare immediatamente
3. Il primo atto del Consiglio dopo la nomina del Presidente è l'approvazione dei bilanci consuntivi delle due Camere e l'approvazione del nuovo bilancio preventivo.